

fini dell'erogazione di quest'ultimo beneficio economico, doveva ritenersi indispensabile il requisito della titolarità del permesso di soggiorno.

A seguito del parere espresso in questi termini, il Difensore Civico ha puntualmente contestato la linea interpretativa seguita dall'INPS, evidenziando che la declaratoria di incostituzionalità, per sua stessa natura, avrebbe dovuto ritenersi travolgente tutta la normativa afferente la erogazione dei benefici di quella natura e legati a quei requisiti e, quindi, non poteva assolutamente essere riferita unicamente alla fattispecie dell'assegno di invalidità ma a tutti i benefici economici subordinati al possesso del permesso di soggiorno, tra i quali, indubbiamente, è pienamente annoverabile anche l'indennità di accompagnamento.


Prendendo atto, comunque, della pervicacia dell'INPS nel negare la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, i genitori del minore, in assenza di strumenti operativi a disposizione del Difensore Civico per l'applicazione della norma, sono stati costretti ad adire la competente autorità giudiziaria.

In conclusione, sarebbe risultata certamente più accettabile, da parte dell'INPS, una dichiarazione di presa d'atto circa il fatto che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non era più da

ritenersi legata al requisito della residenza quinquennale, contestualmente manifestando la propria disponibilità a superare, appena ciò fosse stato possibile, quello che di fatto è apparso costituire il reale ostacolo alla erogazione del beneficio, la carenza, cioè, di risorse finanziarie ma confermando, così, il principio giuridico della incontestabilità di una normativa, non più soggetta ad ultronee e discutibili interpretazioni.

1.4 DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE

Diritto allo Studio e Promozione Culturale



Gli interventi richiesti in materia di diritto allo studio e promozione culturale, hanno evidenziato le difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni a gestire i servizi a causa della riduzione delle risorse assegnate.

1.4.1 Esonero tasse universitarie - Autonomia degli Atenei

Si è rivolto a questo Ufficio uno studente per segnalare l'esclusione dal beneficio dell'esonero dalle tasse universitarie,

previsto dall'art. 30 della Legge n. 118/1971, in favore degli orfani di invalidi guerra.

L'Ateneo in questione ha chiarito che, pur in vigore del richiamato art. 30 della Legge 118/1971 che dispone il detto esonero, l'art. 8 del D.P.C.M. del 09 aprile 2001 stabilisce che gli Atenei provvedono autonomamente alla individuazione delle categorie nei confronti delle quali concedere tali benefici, totali o parziali, in relazione alla tassa di iscrizione ed ai contributi universitari.

L'Università specificava che, non avendo l'Ateneo previsto esoneri a favore degli orfani di invalidi di guerra, lo studente non aveva diritto alla richiesta esenzione.


1.4.2 Ore di sostegno disabili - La normativa non consente deroghe

È stato segnalato a questo Ufficio, da parte di un genitore di alunna psicodisabile, che le ore di sostegno attribuite alla figlia, erano insufficienti per il normale svolgimento delle attività didattiche e della necessaria integrazione scolastica.

Il Difensore Civico si è adoperato per sollecitare le Amministrazioni interessate ad integrare il numero delle ore, ed a seguito di ciò, l'Ufficio scolastico ha chiarito che le ore sono attribuite tenendo conto del quadro generale di sviluppo e degli apprendimenti della minore, del parere degli specialisti ed anche delle richieste dei genitori e, quindi, sono determinate in conformità ai detti criteri che attualmente disciplinano la materia.

Il Difensore Civico, quindi, pur esprimendo la piena comprensione e totale solidarietà al genitore circa le preoccupazioni sul futuro della disabile in relazione alle ridotte potenzialità di assistenza è stato costretto a segnalare che la riduzione delle ore di sostegno erano state applicate nella rigida osservanza delle norme vigenti in materia, ispirate ad una più ampia politica generale di riduzione della spesa pubblica ed adottate anche nei confronti di tutti gli altri casi assistiti.

1.5 ECOLOGIA E AMBIENTE



L'anno 2010 ha evidenziato un discreto aumento di richieste in materia di ecologia ed ambiente rispetto all'anno 2009, segnalando prevalentemente problematiche in tema di emissioni acustiche ed elettromagnetiche.

Le evidenziate problematiche, peraltro, come emergerà dalla vicenda che segue, oltre alla dovuta analisi di merito, sollecitano, più che in altri ambiti di intervento, la preliminare necessità di verificare se la situazione lamentata è configurabile come situazione giudica meritevole di tutela.

1.5.1 Inquinamento acustico ed elettromagnetico per realizzazione impianto filoviario — Prevalenza interesse pubblico rispetto a quello dei singoli

È stato presentato a questo Ufficio un esposto, con il quale si chiedeva la verifica dell'osservanza dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa posta in essere da una Società a Capitale Pubblico, nel procedimento relativo alla realizzazione di un impianto filoviario.

A sostegno dell'interesse a presentare l'esposto reclamo, l'istante specificava di essere residente lungo il tratto di strada destinato alla realizzazione del tracciato della filovia e, pertanto, lamentava che l'opera avrebbe determinato un notevole danno ambientale legato all'inquinamento acustico ed elettromagnetico, congiuntamente ad un ulteriore notevole danno personale di natura patrimoniale.

Premessa la situazione giuridica che, secondo l'istante, legittimava la presentazione dell'esposto reclamo, procedeva ad illustrare le ipotizzate censure di legittimità contestate alla Società, in riferimento alla realizzazione dell'impianto filoviario.

Il Difensore Civico, ritenendo che, nel rispetto del principio di contraddittorio delle parti coinvolte in un procedimento nonché, ovviamente, per una corretta ed approfondita valutazione della questione prospettata, fosse necessario e doveroso acquisire le indicazioni in diritto e nel merito da parte della Società, Stazione Appaltante del progetto di realizzazione dell'impianto in esame, gliene ha immediatamente richiesto le controdeduzioni.

Acquisite le ragioni della Società, e mettendo a confronto le due tesi, il Difensore Civico rilevava che le motivazioni dell'istante, non apparivano idonee a sostenere la esistenza di una situazione giuridica lesa dal comportamento della Società, di cui il reclamante assumeva la titolarità.

Nel merito, inoltre, il Difensore Civico segnalava al ricorrente come le problematiche poste a supporto delle pretese attività coercitive dei propri diritti, supposte e tutte da dimostrare, attenevano, comunque, ad una dimensione assolutamente privatistica, la cui valenza esclusivamente personale ed individuale, non poteva certo pregiudicare l'interesse pubblico di una realizzazione, destinata a soddisfare le esigenze di pubblica necessità e di vantaggio per la collettività.

Ogni intervento pubblico, come è principio fondamentale del Diritto, consegue finalità di interesse collettivo, sicuramente realizzate entro i limiti di legge, e che necessariamente prevalgono, per diritto naturale e convenzionale, su quelle private.

Oltre ad evidenziare, quindi, che i pregiudizi segnalati, erano inquadrabili nell'ambito di un normale affievolimento del diritto della sfera giuridica dei privati a fronte del perseguimento di interessi pubblici, il reclamante, comunque, non aveva offerto, come detto, alcun supporto giuridico atto ad inquadrare i rilievi esposti nell'ambito di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, che sarebbero stati lesi dalla condotta della Società.

Nel merito, comunque, Il Difensore Civico segnalava che, sotto un profilo puramente oggettivo, un impianto filoviario su gomma è caratterizzato proprio dalla mancanza di rumorosità, tipica degli impianti di trasporto a trazione elettrica e, pertanto, appare assolutamente incomprensibile il lamentato inquinamento acustico, così come sotto il profilo dell'inquinamento elettromagnetico, secondo quanto esposto dalla Società nelle controdeduzioni, *“l'inquinamento è nullo in quanto i motori di trazione sono azionati da corrente continua cosicchè le emissioni, nel tratto di percorrenza, sono totalmente assenti”*.

A maggior ragione, infine, non è nemmeno configurabile una presunta lesione di un diritto soggettivo o interesse legittimo, ed il lamentato danno di una presunta minusvalenza patrimoniale, che sarebbe causata da una inverosimile incidenza negativa della prossimità di un impianto filoviario sul valore degli immobili.

Il Difensore Civico ha ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta di intervento, richiesto con l'esposto reclamo.

1.6 FORMAZIONE PROFESSIONALE — LAVORO — QUESTIONI PREVIDENZIALI

Le richieste di intervento del Difensore Civico sono state prontamente soddisfatte anche nel settore della Formazione professionale e delle questioni previdenziali.

Le fattispecie esaminate hanno evidenziato, in particolare, la specialità della normativa europea nel campo dei corsi di formazione e la posizione giuridica degli incarichi di docenza, interni all'Ente organizzatore.

1.6.1 Finanziamenti POR Corsi di formazione — La normativa europea ha termini perentori e contenuti inderogabili

Una società di Informatica ha presentato istanza di finanziamento per un corso organizzato dalla Provincia nell'ambito dei progetti POR Abruzzo, finanziati dalla Comunità Europea.

In sede di rendiconto, la Provincia non ha ammesso a finanziamento alcune somme e, pertanto, la Società si è rivolta al Difensore Civico per ottenere la revisione della decisione dell'Ente

pubblico, al fine del recupero delle somme escluse dal finanziamento stesso.

All'esito della preliminare istruttoria informativa e documentale sulla vicenda prospettata, è emerso un quadro sensibilmente complesso che ha indotto il Difensore Civico a convocare le parti interessate, per una trattazione congiunta della problematica, finalizzata anche ad una auspicabile definizione bonaria della controversia.

In sede di riunione, i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale confermavano la legittimità della esclusione dal finanziamento di alcune somme richieste, in quanto non potevano essere ammesse a rimborso le spese sostenute per i corsi di docenza svolti dai soci della Società, senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa.

In particolare, secondo i rappresentanti della Provincia, la autorizzazione doveva essere deliberata prima della chiusura del corso e, pertanto, rispetto alla fattispecie in esame, non poteva essere attribuito un valore autorizzatorio ad una deliberazione adottata "tardivamente", dopo, cioè, la conclusione della serie di lezioni.

A proposito di tali termini di tempo, i rappresentanti della Provincia, chiarivano che la normativa comunitaria prevede scadenze di carattere perentorio che, pertanto, non consentono deroghe per l'ammissione di provvedimenti di autorizzazione tardivi.

Su questo punto, il Difensore Civico ha eccepito che non aveva rilevato, nella normativa specifica, alcuna disposizione che in modo esplicito, richiedesse l'adozione del verbale in un momento anteriore alla chiusura del corso.

La tardività contestata, infatti, era frutto di una analisi interpretativa corretta ma, di riflesso, anche superabile attraverso un'altra ipotesi interpretativa, altrettanto corretta, basata sulla considerazione che, in assenza di un termine perentorio, il conseguente termine ordinario consentisse di ritenere ragionevolmente valido, ai fini dell'ammissibilità della spesa, anche un atto tardivamente assunto.

Il Difensore Civico, dopo aver invitato le parti, comunque, a considerare la soluzione prospettata come suggerimento, ispirato più a regole di buon senso che a quelle giuridiche, ed ipotesi di lavoro ai fini di una pur sempre auspicabile soluzione transattiva, chiariva inoltre che, con riferimento al possibile conferimento

dell'incarico ad una persona che rivesta una carica sociale il vademecum europeo stabilisce che esso, può costituire una spesa ammissibile se *“sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione o organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne”*.

Il Difensore Civico, pertanto, evidenziava la valenza di una tale norma statutaria, in quanto una eventuale decisione del CdA che, non solo non decidesse il divieto ma, addirittura, in maniera espressa, consentisse l'attribuzione dell'incarico ai soci, potrebbe far superare la contestata “tardività” del verbale, in quanto, comunque, espressione valida e formalizzata della volontà dell'Organo decisionale della Società.

In questo caso, infatti, secondo quanto esposto dal Difensore Civico, il verbale del C.d.A., ancorché redatto oltre il termine, comunque ordinario, previsto dal vademecum, avrebbe la funzione di una formale presa d'atto di una decisione della Società, coerente con lo Statuto, che è documento comunque preesistente al Corso e, pertanto, perfettamente conforme al rispetto dei limiti temporali richiesti dalla Provincia per l'ammissibilità della spesa.

Alla luce della necessità di approfondire le tematiche esposte, le parti hanno sollecitato un aggiornamento della riunione, richiesta che ha trovato il Difensore Civico perfettamente concorde.

La seconda convocazione, purtroppo, non ha sortito l'effetto sperato circa la conclusione di un accordo, che avrebbe trovato la sua motivazione principale in una auspicabile elasticità interpretativa più che in valutazioni condivise.

Alla luce, comunque, della mancata definizione in via equitativa, il Difensore Civico comunicava alla Società che, sotto un profilo puramente e strettamente giuridico, le argomentazioni svolte dalla Provincia erano da ritenersi pienamente fondate.

In particolare, la previsione da parte dell'atto costitutivo della Società di un modello organizzativo che consente lo svolgimento diretto delle attività di insegnamento da parte dei soci, non è stato ritenuto sufficiente, da parte dell'Amministrazione Provinciale, a superare la necessità della preliminare deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di affidamento dell'incarico di docenza ad un socio, né è parsa adeguata l'utilizzazione di un atto adottato solo dopo la conclusione del corso, a sanatoria di una attività comunque già svolta.

Da quanto emerso nel corso dei vari dibattiti , infatti, la norma dell'atto costitutivo è sicuramente valida ed applicabile in via generale per lo svolgimento di attività da parte dei soci ma, con riferimento alla fattispecie in esame, vige un regime derogatorio connesso alla specialità della disciplina dettata dal vademecum FSE che, invece, richiede espressamente una specifica e preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione che autorizzi, di volta in volta, i soci a svolgere attività di docenza.

Il Difensore Civico affermava la piena condivisibilità, inoltre, delle perplessità espresse dall'Amministrazione Provinciale circa il fatto che una eventuale deroga, sulla base di una interpretazione "estensiva" della disciplina dettata dal Vademecum nei confronti della Istante Società, avrebbe potuto creare una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti che per motivi analoghi erano già stati esclusi dal finanziamento.

In conclusione, dunque, Il Difensore Civico sottolineava che, in mancanza di un'intesa con cui la Provincia, in via equitativa, avesse ritenuto di assumere l'impegno di rinunciare al rimborso delle somme già erogate alla Società, non si poteva che fare propria la tesi giuridica assunta dall'Amministrazione Provinciale e, pertanto, in conformità con la disciplina dettata per